



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VITRUVIO POLLIONE"



Via E.Filiberto,73 – 04023 Formia (LT) – tel 0771/21193-fax 0771/322739

Distretto Scolastico n° 49 - C.F. 90027840595 - www.icpollione.it

e mail: ltic81300v@istruzione.it - ltic81300v@pec.istruzione.it

Ai Docenti dell'I.C

Atti

Oggetto: Compilazione regolare e tempestiva del registro elettronico e di classe

Si ritiene opportuno richiamare alcune regole formali per una corretta tenuta del registro elettronico e di classe, documenti di particolare importanza sia sul piano didattico-formativo che su quello giuridico-amministrativo.

Nel merito, da un punto di vista giuridico ed amministrativo, si fa rilevare che:

- Il Registro assume le caratteristiche di atto pubblico posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti.
- Il registro è un atto amministrativo pubblico, espressione di quei poteri autoritativi e certificativi che fanno del docente un pubblico ufficiale, le cui verbalizzazioni costituiscono piena attestazione di quanto realmente accaduto e deve avere carattere di immodificabilità ed integrità. Pertanto il docente avrà cura di svolgere tale mansione con correttezza e buona fede.
- La mancata veridicità si configura come reato perseguibile ai fini di legge in quanto "falso in atto pubblico", anche alla luce della legge 241/90 che consente a chi ne abbia titolo, di richiedere copia della documentazione, per cui i registri e i verbali devono essere producibili in copia.
- La firma su registro è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti ed espletato in classe.
- I voti immodificabili ed integri, devono essere registrati dal docente immediatamente/contestualmente/tempestivamente in modo da avere una validazione temporale e devono essere immodificabili ed integri. È quindi vietato modificare ed intervenire su una valutazione già espressa: si richiama la responsabilità disciplinare e di natura penale in caso contrario.
- La diligente e puntuale compilazione del registro costituisce obbligo per il docente ai sensi dell'art. 41 del R.D. 30/04/1924, n. 965 che così recita. "Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni".

ISTITUTO COMPRENSIVO "VITRUVIO POLLIONE"
C.F. 90027840595 C.M. LTIC81300V

AOO_LTIC_001 - IC VITRUVIO POLLIONE

Prot. 0017548/U del 02/12/2021 21:11 VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



- È obbligo di annotare progressivamente le valutazioni, positive o negative, delle interrogazioni e delle prove di verifica scritte sostenute dagli alunni nel registro personale con immediatezza (per le prove scritte entro 15 gg.) e non a distanza di tempo, quando il ricordo delle risposte fornite tende ormai a sbiadire ed elementi estranei, dovuti a vicende successive, possono influire, modificandola, sulla complessiva considerazione della loro preparazione. Le valutazioni sono visibili alle famiglie onde garantire il loro diritto di partecipazione al procedimento valutativo (art. 10 L. 241/90) ed evitare illecito sanzionabile.

- È responsabilità del singolo docente la corretta tenuta del registro di classe e del docente, pertanto è fatto obbligo compilare correttamente e quotidianamente i citati documenti prestando particolare cura, vista l'emergenza pandemica che stiamo vivendo, a

- Assenze degli alunni;

- Entrate posticipate o uscite anticipate.

Come ogni atto pubblico, i registri non possono essere contraffatti né distrutti, pena conseguenze penali nonché disciplinari.

Inoltre si invitano i docenti alla lettura di comunicazioni /circolari destinate ai docenti, alle famiglie, in quanto sono a rinforzo della usuale pubblicazione sul sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Ersilia Buonocore

Firma omessa ai sensi del Dlgs.39/93,art.3,c.2